

OSSERVAZIONI ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' PATRIMONIALE IDROLARIO s.r.l.

La presidenza di Lario Reti Holding s.p.a. (LRH) ha sottoposto in queste settimane ai 65 Comuni (soci) della provincia di Lecco, il **progetto per la scissione del ramo d'azienda della "Patrimoniale idrica" (Idrolario s.r.l.)**, progetto che verrà messo in votazione nei rispettivi Consigli Comunali.

Dalla lettura dei documenti (Progetto di scissione, Relazione degli amministratori, Statuto di Idrolario), è esplicita l'intenzione di allinearsi totalmente al dettato della **Legge Regionale n. 26/2003, così come modificata dalla L.R. 18/2006**. Questo allineamento riguarda nello specifico le parti in cui la legge prevede la costituzione della **società patrimoniale (1)** e **la separazione obbligatoria delle gestione delle reti e degli impianti dall'erogazione del servizio idrico** (quest'ultima, secondo la stessa legge, dovrà essere messa a gara e pertanto privatizzata!) (2).

Giova ricordare che contro tale legge regionale è pendente il **ricorso** (presentato dal Consiglio dei Ministri nell'ottobre 2006) **alla Corte Costituzionale**, proprio in merito alla presunta incostituzionalità dell'obbligo di separazione gestione/erogazione e dell'obbligo di messa a gara dell'erogazione stessa.

Inoltre contro la stessa legge è stato presentato un **Referendum abrogativo parziale (3)**, proposto da ben 143 Comuni della Lombardia, di cui 14 della provincia di Lecco. Col Referendum (che si dovrebbe tenere a primavera 2009) si chiede l'abrogazione:

- 1) della possibilità di ingresso dei privati nella società patrimoniale,
- 2) dell'obbligo di separazione gestione/erogazione,
- 3) dell'obbligo di messa a gara dell'erogazione.

Con il progetto della società patrimoniale Idrolario s.r.l. nella versione proposta da LRH, si ha certezza solo riguardo alla proprietà e alla gestione pubblica, ma si dà per scontato che l'erogazione del servizio idrico (che è la parte più "remunerativa") verrà messa a gara e quindi di fatto privatizzata!

Il nostro Comitato ritiene che l'obiettivo debba invece essere quello di **assicurare che la gestione e l'erogazione restino totalmente pubbliche**. In tal caso è opportuno riferirsi alle indicazioni contenute nel **PDL 291**, approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia con D.G.R. n. 6259 del 19.12.2007 (4). Il PDL disegna la possibilità che il servizio di erogazione venga assegnato alla stessa società patrimoniale.

Alla luce di quanto sopra, proponiamo quanto di seguito indicato.

Progetto di scissione di Lario Reti Holding s.p.a. per la costituzione della società "Idrolario s.r.l." – proposta di emendamenti

Il Progetto di scissione e la Relazione degli amministratori, predisposti da LRH, per la costituzione della società patrimoniale **Idrolario s.r.l.**, sono improntati ad allinearsi al dettato della Legge Regionale n. 26/2003 laddove prevede che la gestione sia separata dall'erogazione. In particolare nel terzo capoverso della premessa del Progetto di scissione e nel punto 1.1 della Relazione degli amministratori, si richiamano specificamente le indicazioni della Legge Regionale n. 26/2003, così come modificata dalla L.R. 18/2006, che prevedono un modello gestionale in cui sono presenti due distinti soggetti:

- una società unica (cosiddetta "patrimoniale"), avente per oggetto la gestione delle reti e degli impianti;
- un'altra società (cosiddetta "operativa") per l'erogazione del servizio idrico integrato.

Onde favorire che la gestione e l'erogazione vengano conferite ad un'unica società (totalmente pubblica), sopprimendo ogni e qualsiasi riferimento alla separazione della gestione dall'erogazione, si propone il seguente **EMENDAMENTO**:

Sostituire il terzo paragrafo della premessa del Progetto di scissione e sostituire il secondo paragrafo del punto 1.1 (Le ragioni della scissione) della Relazione degli amministratori, con il seguente testo:

"Al fine di riconoscere valido che la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato restino in mani totalmente pubbliche e al fine di non separare artificialmente l'attività di gestione da quella di erogazione, si propende per la costituzione di un'unica società avente per oggetto la gestione delle reti e degli impianti e l'erogazione del servizio idrico integrato. La società, inizialmente detta "Patrimoniale", avrà per oggetto sociale sia la gestione che l'erogazione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco."

Statuto della società “Idrolario s.r.l.” – proposta di emendamenti

Lo Statuto della società **Idrolario s.r.l.**, prevede che l’oggetto sociale sia la sola gestione delle reti e degli impianti e non l’erogazione del servizio; infatti all’art. 3 (Oggetto sociale) si precisa:

"2. La società che ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato all'interno del territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco, ..."

Onde permettere che la società patrimoniale possa occuparsi anche dell’erogazione del servizio, si propone il seguente **EMENDAMENTO ALL’ART. 3:**

Al comma 2 dell’art. 3 (Oggetto sociale) dopo le parole “...dell’Ambito Territoriale Ottimale di Lecco,”, si aggiunge la seguente frase: “e, dove non vietato dalla legge, all’erogazione del servizio idrico integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale di Lecco,”

Lo Statuto prevede inoltre che il capitale sia detenuto solo da soggetti pubblici; infatti all’art. 9 (Capitale sociale) si precisa:

"Il capitale sociale, interamente detenuto da enti locali compresi dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecco ovvero da soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-bis, della Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalla Legge Regionale della Lombardia 8 agosto 2006, n. 18 compresi nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale, ..."

Onde assicurare che tale vincolo verrà rispettato anche in futuro, si propone il seguente **EMENDAMENTO ALL’ART. 9:**

All’art. 9 (Capitale sociale) dopo le parole “...(ventimilioni virgola zero zero).”, si aggiunge la seguente frase: “Non è consentita, nemmeno in futuro, la cessione di quote o l’ingresso nel capitale a soggetti diversi da: Comuni, enti pubblici locali o società di capitali partecipate interamente da capitale pubblico.”

Il nostro invito è quello di presentare tutti gli emendamenti di cui sopra, sia quelli al Progetto di scissione che allo Statuto. **Nel caso tali emendamenti non vengano ammessi o vengano respinti, il voto finale sulla delibera dovrà essere contrario.**

COMITATO LECCHESE PER L’ACQUA PUBBLICA E I BENI COMUNI

info: info@circoloambiente.org - bulciago@manitese.it

Lecco, luglio 2008

Note:

(1)
Nella Legge Regionale n. 26/2003, come modificata dalla L.R. 18/2006, all’art. 2 comma 1 si afferma che **la proprietà delle reti e degli impianti** può essere conferita a una società interamente posseduta dai comuni e non cedibile a soggetti privati; poi nel successivo comma 1 bis, si afferma che *“possono partecipare alle società di capitali ... anche soggetti diversi dagli enti locali”*.

(2)
Nella Legge Regionale n. 18/2006, col termine **gestione** si intende: la realizzazione degli investimenti e la manutenzione straordinaria programmata sulle reti e impianti; col termine **erogazione** si intende: la manutenzione straordinaria non programmata e la manutenzione ordinaria, la gestione di acquedotti, fognature e depuratori, il controllo della qualità dell’acqua potabile, il controllo degli scarichi dei depuratori, gli allacciamenti, i contratti con gli utenti e la bollettazione.

(3)
La proposta di Referendum chiede l’abrogazione di 3 punti della Legge Regionale n. 18/2006: 1) presenza dei privati nella società patrimoniale; 2) obbligo di separazione gestione/erogazione; 3) messa a gara (privatizzazione) dell’erogazione.
Il testo del Referendum è scaricabile da: www.circoloambiente.org e da www.comune.colognomzese.mi.it

(4)
Il PDL 291, approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia con D.G.R. n. 6259 del 19.12.2007, prevede la possibilità di:
1) assegnare alla società patrimoniale d’ambito, alla quale tutti i Comuni hanno conferito direttamente i beni e le infrastrutture, oltre alla gestione degli impianti anche il segmento della erogazione del servizio, alla condizione che la predetta società abbia le caratteristiche di una società c.d. in house; 2) non effettuare, nell’ipotesi sopra descritta, la gara per l’affidamento del servizio.